

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
(Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati)**



CONTENUTI

La Convenzione

La Convenzione contiene la previsione degli obblighi delle parti in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra i Periti Agrari e la Compagnia di Assicurazioni.

Le definizioni

Significato attribuito convenzionalmente dalle parti alle denominazioni riportate:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altri, e che è tenuto al pagamento del premio.

DANNO: morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato

PERDITE PATRIMONIALI: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni

POLIZZA: il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia di Assicurazioni per l'Assicurazione.

PRESTATORE DI LAVORO: ogni persona fisica di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e della quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., con esclusione dei lavoratori autonomi.

RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO: la parte del danno rimborsabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Le condizioni di assicurazione della RC professionale

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e non cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Perito Agrario.

Le condizioni di assicurazione della proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'assicurato sia responsabile.



M



POLIZZA CONVENZIONE

Fra le seguenti parti:

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede amministrativa in Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma, C.F.: 80059230583 in seguito più brevemente denominato Collegio Nazionale, in persona del Presidente Perito Agrario Lorenzo Benanti

e

Fata Assicurazioni Danni S.p.A. con sede in Via Urbana, 169/A – 00185 Roma, C.F./P.I.: 09052321008 in seguito più brevemente denominata Società, in persona del Direttore Centrale Dr. Luigi Avagliano a firma congiunta con il Dott. Francesco Semola, Responsabile Rami Danni

premesse:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, c. 1 D.P.R. 137/2012, i professionisti hanno l'obbligo di contrarre polizza assicurativa per il rischio professionale;
- che il Collegio Nazionale intende favorire, in uno spirito di solidarietà a tutela di tutti i Periti Agrari iscritti al relativo Albo provinciale, la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale non esclusiva;
- che la Società è disponibile a garantire alla totalità degli iscritti al suddetto Albo dei Periti Agrari le condizioni appresso riportate applicando i premi come da tabella sottostante, di cui alla formale proposta allegata alla delibera del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari n.23 del 28/06/2013:

| Fascia di fatturato | Massimali | | |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | € 500.000,00 | € 750.000,00 | € 1.000.000,00 |
| Fino ad € 30.000 | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 |
| Da € 30.000 ad € 70.000 | € 280,00 | € 330,00 | € 355,00 |
| Da € 70.000 ad € 150.000 | € 420,00 | € 490,00 | € 530,00 |

Per coloro che scelgano di garantirsi anche con le condizioni facoltative sono previsti i seguenti sovrappremi:

- RCO ed errata interpretazione INAIL – aumento 5%;
- Danno a colture e animali – aumento 20%;
- Errata interpretazione vincoli urbanistici – aumento 10%;
- Aiuti in agricoltura - solo previa autorizzazione di Direzione.



7

- che la Società garantisce un regime di premio di favore anche per gli iscritti al citato Albo che abbiano un fatturato annuo superiore a € 150.000 o optino per un massimale più elevato di € 1.000.000,

tutto quanto sopra premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Contraente e Assicurati

Il Collegio Nazionale stipula la presente polizza convenzione per conto dei Periti Agrari iscritti al relativo Albo, cui compete la qualifica di Assicurati alle condizioni che seguono. La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per il Collegio Nazionale e non riveste carattere di esclusività nei confronti della Società.

Art. 2 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 30 giugno 2013 e scadrà il 29 giugno 2014, salva rinnovazione.

Art. 3 – Adesioni

L'iscritto all'Albo può aderire alla presente Convenzione rivolgendosi ad una qualunque Agenzia della Società per la sottoscrizione del relativo contratto alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 5 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 6 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza ovvero a mezzo bonifico bancario alla Società.

Art. 7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società



possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Denuncia di sinistro – Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può avvalersi nei confronti dei singoli Assicurati della facoltà di recesso per sinistro, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 – Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti poliennali, è facoltà dell'Assicurato di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni, ai sensi dell'art. 1899 c.c..

Art. 12 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le vigenti norme di legge.



My



FATA
ASSICURAZIONI



Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio della propria attività professionale di seguito indicata, purché svolta nei termini e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e purché in regola con l'iscrizione all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, secondo la declaratoria di cui alla L. 54/1991, che riprende la L. 434/1968 e nell'esercizio delle attività consentite a tali figure professionali, purché sussista in capo all'Assicurato specifica abilitazione (mediatore, conciliatore, responsabile sicurezza sul lavoro, etc.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni materiali e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio delle attività per le quali risulta abilitato, volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, il mondo rurale (piani di bonifica e di irrigazione, pianificazione del territorio, PSR, tenuta fascicolo del produttore, tenuta fascicolo del fabbricato, rilievi catastali, topografici e cartografici, perizie, organizzazione e partecipazione a corsi, ecc.).

L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro, praticanti e tirocinanti nello svolgimento delle mansioni professionali loro affidate.

La garanzia comprende, fino al massimo risarcimento di € 200.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo:

- Perdita documenti: l'incendio, lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio di terzi, esclusi in ogni caso denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e similari.
- Privacy: la violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempre che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
- Sicurezza e igiene: lo svolgimento degli incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08); responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08); responsabile in materia di prevenzione della contaminazione alimentare, sicurezza ed igiene dei prodotti agro-industriali in applicazione del D. Lgs. 193/07, incluse le e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato, mentre restano escluse le perdite patrimoniali conseguenti alla violazione degli obblighi di ritiro degli alimenti dal commercio.
- Certificazioni e pratiche autorizzative: le certificazioni nel settore energetico e delle produzioni biologiche, nonché l'assistenza alle aziende per la predisposizione delle pratiche per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
- Interruzione di attività: le conseguenze economiche conseguenti a un danno risarcibile a termini di polizza e derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività commerciali, agricole o di servizi e mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni.



74

Stampa circolare con testo illeggibile e firma.



FATA
ASSICURAZIONI



Inoltre si intendono in garanzia:

- Progettazione opere: relativamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere rientranti in quelle previste dalle relative competenze professionali, la garanzia vale esclusivamente per i danneggiamenti materiali a cose e per danni corporali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, l'assicurazione si estende ai danni alle opere oggetto di progettazione e/o direzione e/o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera stessa, incluse le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitarne le conseguenze. Resta a carico dell'Assicurato lo **scoperto del 10%** di ciascun sinistro con un minimo di **€ 2.500** fino a concorrenza del **50% del massimale di polizza**.

La garanzia è operante purchè le opere abbiano un costo complessivo non superiore ad **€ 5.000.000**.

- Sanzioni in genere: le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili allo stesso, con esclusioni di quelle di cui sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento e fino a concorrenza di 1/3 del massimale di polizza.
- Conduzione studio professionale: l'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, inclusi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature ivi esistenti adibiti a studio professionale, compresi i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgito di fogne. La garanzia è estesa ai danni verificatisi in occasione di visite e sopralluoghi all'esterno dello studio, resi necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata.
Ferme le esclusioni di cui al successivo articolo.

Art. 16 – Esclusioni

Premesso che l'assicurazione non vale per l'esercizio di nuove attività e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamento od altre norme entrate in vigore in data posteriore a quella della stipulazione del contratto, la garanzia non vale altresì nei seguenti casi:

- 1) Se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti;
- 2) Se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- 3) Per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- 4) Per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti gli dalla legge, nonché per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ad attività non espressamente previste dalle Leggi che disciplinano l'attività;
- 5) Per i danni da mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate;
- 6) Per i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;

FATA ASSICURAZIONI DAMNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC fatadanni@pec.generaligroup.com



Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (Interamente versato). Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.





FATA
ASSICURAZIONI



- 7) Per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché conseguenti ad interruzione, impoverimento o alterazione di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 8) Per i danni a cose altrui anche da incendio o furto a cose dell'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute, salvo quanto previsto nell'oggetto dell'assicurazione (perdita documenti);
- 9) Per le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società o enti;
- 10) Per le perdite patrimoniali derivanti e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura;
- 11) Per i danni a colture, prodotti o animali derivanti da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché sulla alimentazione e l'allevamento degli animali e la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti.

Art. 17 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- a) L'Assicurato, le persone risultanti nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi persona con lui convivente;
- b) I collaboratori e prestatori di lavoro – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
- c) Le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;
- d) Le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino in controllo.

Art. 18 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a eventi verificatisi non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purchè le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'assicurazione qualora relative a eventi verificatisi anteriormente a tale data.

Qualora l'evento sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nella eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste; ciò in deroga a quanto stabilito dal c. 1 del presente articolo.



9

Qualora il Contraente sia uno studio associato, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell'attività o decesso, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso per comportamenti colposi di tale o tali professionisti, anche se essi sono stati posti in essere durante il periodo in cui il professionista o i professionisti ha/hanno fatto parte dello studio.

Art. 19 – Limiti di risarcimento

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Salvo diversi maggiori importi previsti nelle condizioni della presente polizza, l'assicurazione è prestata con applicazione di una **franchigia fissa di € 250** per ogni sinistro con danni materiali a cose, mentre per le perdite patrimoniali, si procederà alla applicazione di **uno scoperto del 10%** di ogni sinistro con minimo di **€ 500**.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate un unico sinistro.

Art. 20 – Proroga del contratto in caso di cessazione di attività

In caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'albo professionale per raggiunti limiti di età, rinuncia volontaria, malattia o morte, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da errori professionali commessi durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 3 anni successivi alla cessazione di attività, sempre che denunciati nei termini e nei modi previsti dal contratto.

In tal caso, resta convenuto che il massimale di polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività.

Art. 21 – Tolleranza dei parametri del premio

Ai fini della validità della copertura, è tollerata una differenza del 20% tra il fatturato annuo dichiarato dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto, in base al quale è stato determinato il premio, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.

Art. 23 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.



Art. 24 – Studio associato/pluralità di Assicurati

Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società, anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

Art. 25 – Gestione delle vertenze – spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato nel pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



7

GARANZIE FACOLTATIVE (Valide se espressamente richiamate in polizza e previo pagamento dei relativi sovrappremi)

GARANZIA RCO ED ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

Garanzia RCO. A deroga dell'art. 14 - Persone non considerate terzi -, FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto, cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%.

La presente garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

La presente estensione non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- malattie professionali;
- silicosi e malattie da esposizione all'amianto;
- sinistri derivanti da detenzione di esplosivi;
- sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Errata interpretazione INAIL. L'assicurazione R.C.O. si intende valida anche se l'Assicurato non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi comprovatamente da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia, purché non dipendente da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

DANNI A COLTURE ED ANIMALI

A parziale deroga dell'art. 13 - Esclusioni, punto 11, la garanzia opera anche per i danni diretti a colture, loro prodotti ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, anche se derivanti da interventi chimici il cui impiego non sia vietato dalla legge.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 100.000 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500.

ERRATA INTERPRETAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI

A parziale deroga dell'art. 13 - Esclusioni, punto 3, la garanzia si estende alle perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità.



9





FATA
ASSICURAZIONI



Fermo quanto previsto dalle esclusioni di polizza la garanzia non vale se l'opera è stata realizzata in difformità della concessione edilizia rilasciata per l'opera stessa. Questa specifica garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e relative a comportamenti colposi commessi nello stesso periodo.


La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 150 e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 50% di quello previsto in polizza.


AIUTI IN AGRICOLTURA

In deroga all'art. 13 - Esclusioni, punto 10, la garanzia si estende alle attività di assistenza nella elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi finanziari relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura, semprechè l'Assicurato risulti abilitato. La garanzia vale anche per l'attività di mero controllo della regolarità formale delle domande, con l'esclusione della verifica dei dati dichiarati dal Cliente. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 15% con minimo di Euro 2.000 e fino a concorrenza del massimale di Euro 300.000 per ciascun sinistro e anno assicurativo.

La Società

Il Collegio Nazionale Periti Agrari


FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.



Roma, 14 luglio 2013



19

